

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 136/ks del 15 MAG, 2025

Oggetto: Assegnazione delle unità fondiari n. 722 e 723, site nel fondo “Cipolla”, in agro di Crotone, in favore della “Agribio KR Società Agricola S.R.L.”, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- che con Provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, il Dr. Antonio Leuzzi è stato confermato dirigente del Settore Amministrativo;
- che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio – ARSSA;
- che con deliberazione C.R. n. 343 del 21/01/2025 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che le unità fondiari n. 722 e 723 di Crotone sono rientrate nella disponibilità dell'Ente rispettivamente con decreto n. 67 del 01/10/2024 e con atto modificativo del 19/12/2007.

Ritenuto:

- che con istanza del 28/05/2024, il sig. Mazzei Alessandro, nato a il ed ivi residente, in qualità di Amministratore Unico della “Agribio KR Società Agricola S.R.L.”, ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 34 e 35, del foglio n. 21 di Crotone;
- che con nota n. 1533 del 08/05/2025 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo, facente parte delle unità fondiari n. 722 e

723 di Crotone ed esteso complessivamente ha 5.99.40, in favore del sig. Mazzei Alessandro, nella sua qualità;

- che in data 04\03\2025 il sig. Mazzei Alessandro, nella sua qualità, ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti fondi da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2018;

- che il comune di Crotone ha certificato in data 10\07\2024 (Cert. n. 190/2024) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 34 e 35, del foglio n. 21, ricadono in "Zona Agricola di versante - E4";

- che in data 22/03/2024 la Camera di Commercio di Crotone ha attestato che la "Agribio KR Società Agricola S.R.L." è iscritta nella sezione speciale con la qualifica di Impresa Agricola;

- che in data 15/05/2018 (prot. n. 168280) la Regione Calabria – Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari – U.O.T. – Funzioni Territoriali Crotone, ha attestato che la suddetta società riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

- che in data 02/04/2025 il suddetto richiedente ha dichiarato, nella sua qualità, di essere proprietario di terreni per un totale di ha 204.36.92 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;

- che, per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo la Società richiedente proprietaria di altri terreni;

- che in data 04\03\2025 il sig. Mazzei Alessandro, nella sua qualità, ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;

- che in data 04\03\2025 il sig. Mazzei Alessandro, nella sua qualità, ha dichiarato:

"1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.

2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.";

- che in data 02\04\2025 il sig. Mazzei Alessandro, nella sua qualità, ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 38.976,00, comunicato con nota n. 683 del 21/02/2025 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 17/02/2025, chiedendo di pagare il suddetto prezzo in un'unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Mazzei Alessandro, nato a il ed ivi residente, in qualità di Amministratore Unico della “Agribio KR Società Agricola S.R.L.”, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, le unità fondiarie n. 722 (foglio n. 21, particella n. 34) e n. 723 (foglio n. 21, particella n. 35), site in agro di Crotone, fondo “Cipolla”, di complessivi ha 5.99.40, al prezzo di € 38.976,00 (euro Trentottomilanovecentosettantasei\00), valore attribuito in data 13\01\2025 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 17/02/2025 sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;

- di incassare al momento della stipula dell’atto di compravendita la seguente somma:

* € 38.976,00 (prezzo terreno);

- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Spesa

F.to SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Tiziana Bisconte

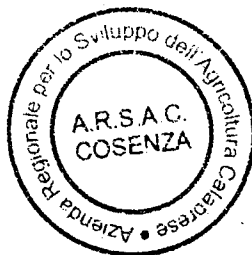
Ufficio Bilancio

F.to SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Saveria De Donato

Il Coordinatore Fondiario
(**F.to Dr. Tullio Ciacco**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(**F.to Dr. Antonio Leuzzi**)

Il Direttore Generale
(**F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri**)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo
dell'ARSAC in data 15 MAG, 2025 sino al 29 MAG, 2025